

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° _____ del ____ / ____ /2018

Prot. gen. n° 16282 del 17/11/2018

Ordinanza n. 374 del 26/11/2018

OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n.721 del 06.11.2017 ad oggetto: “Demolizione parziale e rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice Capoluogo, località Lagozzo, al Foglio 59 - particella 624 (civico 83).”.

IL SINDACO FACENTE FUNZIONE

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della “Zona Rossa”;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo “F” sulla base delle schede AEDES;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 721 del 06/11/2017 con la quale si è disposta la demolizione parziale e la rimozione macerie dell' immobile sito in Amatrice Capoluogo, località Lagozzo, distinto nel NCEU al Foglio 59 - particella 624 (civico 83);

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 722 del 06/11/2017 con la quale si è disposta la demolizione parziale e la rimozione macerie dell' immobile sito in Amatrice Capoluogo, località Lagozzo, distinto nel NCEU al Foglio 59 - particella 525 (civico 70);

DATO ATTO CHE i suddetti fabbricati sono stati gravemente danneggiati dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che gli edifici in argomento risultano catastalmente intestati a:

- p.624: Rubei Stefano, Sini Anna Maria;
- p.525: Fabiani Daniela (sub. 2 - 6), Cicconetti Franco (sub. 3 - 4), Cicconetti Elena, Cicconetti Fabio, Cicconetti Maria Teresa (sub. 5);

DATO ATTO, altresì, che i manufatti di che trattasi non risultano vincolati da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”*;

VISTA la scheda di valutazione n° 01 del GTS riunitosi in data 21/09/2017, che anche se non materialmente allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale, per i fabbricati in parola si rilevava quanto segue: *“p.lla 624: Trattasi di edificio residenziale distribuito su due piani, di cui uno emergente rispetto al piano della strada comunale, costituito da strutture portanti verticali in muratura, solai di piano e tetto in latero-cemento. Si rileva un severo e diffuso quadro fessurativo con crolli parziali delle murature, risultando in incipiente pericolo di crollo. Stante quanto sopra se ne propone la demolizione parziale, fino al livello strada, con relativa rimozione delle macerie.”*;

“p.lla 525: Trattasi di edificio residenziale distribuito su tre piani, di cui uno emergente rispetto al piano della strada comunale, costituito da struttura portante intelaiata di travi e pilastri in c.a., solai di piano e tetto in latero-cemento. Si rileva un severo e diffuso quadro fessurativo con plasticizzazione dei nodi e crolli dei pannelli di tamponatura, risultando in incipiente pericolo di crollo. Stante quanto sopra se ne propone la demolizione parziale, fino al livello strada, con relativa rimozione delle macerie.”;

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

RILEVATO CHE non è possibile, accedendo da via della Madonna della Porta, effettuare la demolizione parziale fino a livello strada, né della part.624 né della part.525, visto il prominente pericolo derivante dalla parete sud del complesso di S.Francesco;

RILEVATO CHE non è possibile, accedendo da valle, effettuare la demolizione parziale fino a livello strada, né della part.624 né della part.525, visto il pericolo di frana del pendio e dei terrazzamenti seriamente compromessi dagli eventi sismici;

RITENUTO utile procedere alla demolizione totale della particella distinta nel NCEU del Comune di Amatrice al foglio 59, p.lla 624, raggiungibile creando opportuna pista di cantiere attraverso l'adiacente terreno (particella 625) procedendo alla demolizione parziale, fino a livello strada come prescritto nel GTS del 21.09.2017, della particella 525;

PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo comunale con n. 16082 in data 21/11/2018;

PRESO ATTO delle precedenti comunicazioni e-mail del 02.10.2018 e 03.10.2018 allegate al presente provvedimento, intercorse tra la Ditta Semar Appalti Srl, il Comune di Amatrice ed il MIBAC, l'ultima delle quali rimasta priva di riscontri ;

RITENUTO utile procedere alla demolizione totale dell'immobile distinto nel NCEU al foglio 59, particella n.624 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

di rettificare la propria Ordinanza n.721 del 06.11.2017 nel senso di disporre la demolizione totale piuttosto che parziale e la rimozione macerie del fabbricato sito in Amatrice Capoluogo, località Lagozzo, distinto nel NCEU al foglio 59, particella n.624 per le motivazioni riportate in premessa;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione “Sisma Centro Italia”;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti

ciascuno per le proprie competenze. Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, li 26/11/2018

